

OGGETTO: Progetto denominato "Adeguamento della viabilità silvo-pastorale "Crignole-Fertaza".  
SERVIZIO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DI  
NATURA TECNICO – AMMINISTRATIVA.  
C.U.P. B63D19000050009  
C.I.G.: ZD02C0BD4A

Con la presente scrittura privata da valere a tutti gli effetti di legge, le parti:

- ..... nato a ..... il ..... e residente in ..... n. ....c.f. ...., nella sua qualità di ..... del ..... in nome e per conto del quale agisce, codice fiscale n. ....,
- ..... nato a ..... ( ) il ....., residente a ..... (BL) in ....., operatore economico ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett p) del D.Lgs del D.L.gs 18.4.2016, n. 50, C.F.: ....., P.I.V.A. n. ...., cittadino italiano;

#### PREMESSO CHE

- considerata la mancanza delle risorse necessarie nella dotazione organica della Società Val Fiorentina S.P.A., si rende necessario ricorrere ad un supporto esterno al R.U.P. per lo svolgimento delle funzioni di natura tecnico-amministrativa, in considerazione dell'entità degli adempimenti amministrativi da espletare e delle difficoltà introdotte dalle continue e sostanziali innovazioni, tuttora in atto, che hanno aumentato e reso più complessi gli adempimenti necessari per realizzare le opere, le forniture e i servizi pubblici, programmati, richiedendo un costante e complesso aggiornamento da parte degli operatori alle normative del settore;
- più in particolare, tali adempimenti consistono sostanzialmente nello svolgimento di compiti di supporto all'attività del responsabile unico del procedimento, come previsto dall'art. 31 del D.Lgs del D.L.gs 18.4.2016, n. 50, le cui disposizioni trovano pertanto applicazione per l'affidamento del servizio oggetto del presente contratto, nonché nella fornitura della modulistica maggiormente significativa nella materia;
- l'art. 31 del D.Lgs del D.L.gs 18.4.2016, n. 50 stabilisce, tra l'altro, che nel caso in cui l'organico delle amministrazioni aggiudicatrici presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del responsabile del procedimento, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento possono essere affidati, a soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico - finanziario, amministrativo, organizzativo e legale;
- la Società ricava un evidente vantaggio dall'affidamento del servizio, che consente di poter usufruire di una modulistica costantemente aggiornata, di avere la garanzia di atti e provvedimenti predisposti in tempi brevi e corretti sotto l'aspetto della legittimità, evitando di applicare a tali complessi adempimenti il personale in servizio, con conseguente risparmio di spesa, e potendo in tal modo assegnare lo stesso ad altri compiti urgenti ed indispensabili, che altrimenti non potrebbero essere eseguiti;
- l'art. 36 del D.Lgs del D.L.gs 18.4.2016, n. 50 stabilisce che per i servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro è consentito l'affidamento diretto;
- con provvedimento in data ..... del Presidente del Consiglio di Amministrazione il servizio è stato affidato al Per. Ind. Ed. Barazzuol Gava Simone, il quale è in possesso delle competenze per aver svolto per molti anni la medesima attività a favore di altri enti locali, come risulta, tra l'altro, dal curriculum professionale dell'interessato, acquisito agli atti;
- il Per. Ind. Ed. Barazzuol Gava Simone, con nota in data 26.09.2019, si è dichiarato disposto ad eseguire il servizio alle condizioni più avanti riportate nel presente disciplinare;

Tutto ciò premesso e ritenuto integrante delle pattuizioni contrattuali si conviene e si stipula quanto segue:

### **Art. 1 – Oggetto della prestazione**

La Società Val Fiorentina S.P.A., d'ora innanzi denominato committente, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 36 del D.Lgs del D.L.gs 18.4.2016, n. 50, affida, mediante procedura negoziata al Per. Ind. Ed. Barazzuol Gava Simone, di seguito denominato professionista, che accetta, il servizio di svolgimento dei compiti di supporto alle attività di carattere tecnico-amministrativo e organizzativo del Responsabile Unico del procedimento del committente;

Più in particolare, il Per. Ind. Ed. Barazzuol Gava Simone si impegna a:

- redigere atti di qualsiasi natura (delibere, determine, lettere, verbali, atti di liquidazione) a semplice richiesta del R.U.P.;
- partecipare alle riunioni con l'Amministrazione, gli uffici competenti, il R.U.P. e la Direzione Lavori;
- fornire, su richiesta del committente risposte a quesiti riguardanti problematiche di natura ordinaria;
- il reperimento di dati e delle informazioni relative alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di competenza del R.U.P.;
- eseguire ulteriori specifici adempimenti, riguardanti la particolare materia, su richiesta del committente;
- redazione di "report" (con invio tramite mail P.E.C.) ad illustrazione delle attività svolte e delle eventuali problematiche riscontrate, ovvero dei suggerimenti organizzativi/esecutivi ritenuti opportuni e dello stato di avanzamento dell'opera (rispetto o meno del programma dei lavori);
- redazione ed invio (tramite mail ordinaria o mail pec ovvero via telefono) di messaggi di "alert" o "warning" qualora dovessero venire riscontrate situazioni anche di solo potenziale pericolo;
- controllo della documentazione contabile, teso alla verifica della corrispondenza dei prezzi esposti con quelli di elenco prezzi e nella verifica, con metodo a campione, delle quantità contabilizzate per almeno 2 voci per ogni S.A.L.;
- collaborazione con il RUP per la redazione dell'eventuale relazione finale di cui all'art. 31 comma 12 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.
- fornire in formato elettronico eventuale modulistica di volta in volta richiesta dal committente in relazione alla materia oggetto dell'affidamento.

### **Art. 2 - Modalità di esecuzione della prestazione**

Il servizio, tenuto conto della sua particolare natura, dovrà essere svolto dal Per. Ind. Ed. Barazzuol Gava Simone e le prestazioni verranno eseguite secondo quanto previsto dal presente contratto.

Il Per. Ind. Ed. Barazzuol Gava Simone si riserva comunque la facoltà di avvalersi, per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto, di propri collaboratori e consulenti, nell'intesa che i relativi compensi debbono intendersi comunque compresi nel corrispettivo indicato all'art. 5.

### **Art. 3 – Obblighi del committente**

Il committente si impegna a richiedere l'effettuazione degli adempimenti previsti dal presente contratto in termini tali da consentirne l'esecuzione in tempi congrui, salvo i casi d'urgenza, rimessi agli accordi delle parti

### **Art. 4 - Durata del servizio**

Il servizio ha durata per tutta la durata dei lavori e sino al rilascio del certificato di regolare esecuzione delle opere.

Il termine per lo svolgimento del servizio potrà, alla scadenza, essere prorogato per esigenze del committente, sentito il professionista, mediante comunicazione scritta, per un periodo non superiore a 3 mesi. Resta esclusa ogni proroga tacita.

#### **Art. 5 – Corrispettivo per il servizio.**

Il compenso per il servizio oggetto del presente contratto è fissato in fisse Euro 50,00 (cinquanta/00) lordi orari, I.V.A. esente e cassa EPPI 4% esclusa, al lordo di ogni altra spesa.

Il suddetto corrispettivo deve intendersi al lordo di qualsiasi altro onere e spesa, salvo quanto previsto dal presente articolo.

In relazione al trasferimento dal luogo di residenza del professionista a quello dove dovrà esercitare la propria attività è concordato un rimborso chilometrico sulla base di 1/5 della tariffa Agip a Km (un quinto del costo di un litro di carburante per il numero di Km. percorsi).

Ipotizzando dunque un impegno di circa 43 (quarantatre) ore, con numero 10 accessi presso l'area dei lavori, la spesa totale presunta per l'attività richiesta risulta pari ad Euro 2.625,00 distinta in Euro 2.150,00 per onorario professionale, Euro 350,00 per rimborso spese viaggio ed Euro 125,00 per contributo previdenziale EPPI 5%.

Sarà obbligo del professionista comunicare tempestivamente al committente qualunque eventuale variazione di tale stato di fatto.

Il professionista dichiara di essere titolare di partita I.V.A..

Eventuali maggiorazioni del corrispettivo come sopra pattuito, derivanti da ulteriori prestazioni non previste dal presente contratto potranno essere concordate tra le parti prima della loro esecuzione.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro 30 giorni dalla verifica di congruità da parte del direttore dell'esecuzione, effettuata sulla fattura emessa dal professionista;

Qualora il professionista non renda le prestazioni ivi previste, non gli sarà dovuto il corrispondente compenso previsto.

Ai sensi dell' art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 , il professionista è obbligato, pena la risoluzione di diritto del contratto ex art.1456 C.C, a registrare su propri conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni con riportanti il C.I.G. e il CUP, ove dovuto. Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui al comma 3 del succitato art. 3, fermi restando il divieto di pagamento in contanti e l'obbligo di documentazione della spesa.

Le somme ricevute in conto o a saldo verranno versate sul c.c. bancario codice IBAN IT63P0103011901000061153049, indicato ai sensi dell'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 sul quale la persona delegata ad operare è SIMONE BARAZZUOL GAVA nato a VITTORIO VENETO il 16/07/1988 e residente a ALPAGO (BL) in via ZAMPIERI 7/B C.F. BRZSMN88L16M089W.

#### **Art. 6 - Collaborazione. Accesso alle informazioni ed ai locali.**

Il committente presterà la propria collaborazione al professionista emanando le direttive necessarie per favorire il migliore svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto, nel rispetto delle competenze e professionalità di ciascuno e si impegna, anche attraverso la propria struttura, a fornire tutte le informazioni, tutti gli elementi, gli atti ed i provvedimenti che il professionista ritenga necessari.

Il professionista dovrà poter accedere in ogni momento della giornata, durante l'orario d'ufficio, ai locali del committente.

Le parti si danno reciprocamente atto che, allorquando la prestazione del servizio si svolga nei luoghi di lavoro del committente, saranno assolti, ove applicabili in funzione della specificità dei rischi lavorativi e delle modalità di svolgimento della collaborazione, gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dall'art. 7 del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 7 –Requisiti generali, incompatibilità**

Il professionista risulta in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e dall'art. all'art. 80 del D.Lgs del D.L.gs 18.4.2016, n. 50 per contrarre con la pubblica amministrazione, giusta documentazione acquisita agli atti.

### **Art. 8 – Obbligo di segretezza**

Il professionista è tenuto durante e dopo la cessazione del presente contratto, alla riservatezza su tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'espletamento del servizio affidato, salvo quanto necessario per l'espletamento dello stesso. A tal fine si impegna a non divulgare qualsiasi notizia, informazione atto di qualsiasi natura, salvo che la divulgazione non sia espressamente autorizzata in forma scritta dall'Amministrazione.

### **Art. 9 – Autonomia del rapporto**

Il professionista è libero di svolgere ulteriori attività professionali.

Qualora sia impossibilitato a rendere la prestazione richiesta potrà farsi sostituire da altra persona qualificata di sua fiducia, il cui costo sosterrà per intero.

### **Art. 10 - Proprietà degli elaborati**

Considerata la natura delle prestazioni svolte ed il contenuto degli elaborati prodotti dal professionista, gli stessi resteranno di piena ed esclusiva proprietà del committente.

### **Art. 11 - Responsabilità**

Il professionista, in relazione alla realizzazione delle prestazioni oggetto del presente contratto, è tenuto ad usare la diligenza media di cui all'art. 1176 del Codice Civile.

Il committente non assume alcuna responsabilità per danni di qualsiasi natura che il professionista dovesse arrecare a terzi e così pure in caso di morte, di invalidità permanente o di infortunio comunque allo stesso derivanti in connessione del servizio affidato.

Il professionista è esonerato dalla prestazione di cauzione, ai sensi dell'art. 93 c. 10 del D.Lgs 50/2016..

### **Art.12 - Natura del servizio**

Si dà atto che il presente affidamento ha natura di appalto di servizi e di forniture ed è disciplinato dall'art. 36 del D.Lgs del D.L.gs 18.4.2016, n. 50, intendendosi pertanto esclusa qualsiasi ipotesi di lavoro dipendente o subordinato.

### **ART. 13 – Inadempienze, ritardi e penalità**

Qualora il professionista non ottemperasse alle prescrizioni contenute nel presente contratto od alle direttive ed indicazioni fornite dal committente, quest'ultimo procederà con regolare nota scritta ad impartire le disposizioni e gli ordini necessari per l'osservanza delle condizioni disattese. Qualora il professionista non rispetti il termine di volta in volta fissato per lo svolgimento del servizio di cui all'art. 1, verrà applicata una penale che fin d'ora è convenuta nella misura di € 25,00 (euro venticinque/00) per ogni giorno di ritardo nella consegna della documentazione formalmente convenuta.

Qualora per esigenze del committente o del professionista il predetto termine dovesse essere prorogato, la suddetta penale non troverà applicazione.

### **Art. 14 - Risoluzione del contratto**

Le parti riconoscono che le clausole tutte di cui al presente contratto sono essenziali e tra loro indipendenti. L'inadempimento di una soltanto di esse darà diritto alla parte adempiente di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale di diritto le seguenti ipotesi:

- la perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- interruzione non motivata del servizio;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia di personale contenute nel presente capitolato, nelle leggi vigenti e nei contratti collettivi nazionali o territoriali;

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del committente, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Ai sensi della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 costituisce clausola di risoluzione espressa del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. la violazione dell'art. 9-bis della legge dell'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii..

Si applica inoltre l'art. 1 c. 13 della legge 7.8.2012, n. 135.

Il professionista, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16.4.2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2, c. 3 dello stesso decreto.

A tal fine si dà atto che il committente ha trasmesso al professionista ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Decreto medesimo, per una sua più completa e piena conoscenza. Il professionista si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al professionista il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo l'ulteriore risarcimento dei danni.

#### **Art. 15 – Recesso dal contratto**

Le parti si riconoscono reciprocamente la facoltà di recedere dal contratto senza necessità di giustificazione alcuna alla controparte, con il solo preavviso di 3 (tre) mesi con lettera raccomandata A.R..

Il caso di mancato preavviso, la parte inadempiente dovrà pagare all'altra una penale, pari al compenso qui pattuito, rapportato al periodo di mancato preavviso

#### **Art. 16 - Polizza assicurativa**

Il professionista dichiara di avere stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.

#### **Art. 17 - Clausola compromissoria**

I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto operano di pieno diritto, senza obbligo per l'ente appaltante della costituzione in mora del professionista.

Per la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, di cui il presente capitolato speciale è parte integrante, è competente il Foro di Belluno. E' escluso l'arbitrato.

#### **Art. 18 – Spese contrattuali**

Tutte le spese del presente atto, registro, copia degli atti, ecc. nessuna esclusa, sono a carico del professionista incaricato.

#### **Art. 19 - Trattamento dei dati personali**

I dati personali del contraente saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, ai fini della stipula e della eventuale registrazione del presente atto nel rispetto del D.Lgs 30.6.2006, n. 196 e ss.mm.ii e con le modalità dallo stesso previste. Titolare del trattamento è il committente. Si fa rinvio agli articoli 7 e 13 del D. Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184.

Il presente atto redatto in \_\_\_\_\_ originali, verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del II° comma dell'art.5 del D.P.R. 26.4.1986, n.131.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PROFESSIONISTA  
Per. Ind. Ed. Barazzuol Gava Simone

IL COMMITTENTE  
Beraldo (Giorgio Luigi  
Val Fiorentina S.P.A.)

